



**AERO CLUB D'ITALIA**

CODICE DI

GIUSTIZIA FEDERALE

Approvato con:

- Delibera Commissariale AeCI n. 675 del 28 novembre 2012
- Delibera CONI n. 435 del 29 novembre 2012

Art. 1  
Generalità

Il presente codice descrive le violazioni alle norme di comportamento etico federale, fissa le sanzioni previste, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi di giustizia e le procedure da seguire dinanzi a tali organi.

Art. 2.  
Campo di applicazione

L'osservanza dello Statuto e del Codice in esame grava indistintamente su tutti i soggetti.

Tutti i soggetti, compresi coloro che ricoprono cariche federali, che svolgono attività di carattere decisionale, sportivo, tecnico, organizzativo o, comunque, rilevanti per l'ordinamento dell'Aero Club d'Italia, hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e ogni altra norma federale ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

I soggetti di cui al comma precedente devono, senza distinzioni o eccezioni, conformare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e ai contenuti del presente Codice di Giustizia Federale.

In particolare, i seguenti soggetti sono tenuti ad osservare il presente codice e ogni altra norma federale:

- a) enti federati ed aggregati;
- b) tesserati FAI;
- c) soci di enti federati ed aggregati;
- d) delegati, incaricati e chiunque sia in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'AeCI, in relazione a incontri, competizioni, commissioni esami o altri eventi.

Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Il presente codice si applica a fatti avvenuti dopo la sua entrata in vigore.

Art 3  
Infrazioni disciplinari

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti, altresì, ai doveri di lealtà, correttezza e probità in base ai principi ed alle prassi riconosciute.

Non è consentito rilasciare affermazioni o diffondere comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine, il prestigio, l'onorabilità e la reputazione dell'Aero Club d'Italia.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale.

Coloro che, in particolare, nell'esercizio dello sport non osservano i principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, violando le norme del regolamento dello sport, o dei regolamenti di gara, o tenendo contegno sportivo scorretto nel corso di attività sportiva sono soggetti a giudizio federale.

L'ignoranza dello Statuto, delle norme federali, dei codici e dei regolamenti sportivi, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e delle norme contenute nel presente codice non può essere invocata a nessun effetto.

#### Art. 4

#### Commissione Centrale Sportiva Aeronautica

La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) dell'Aero Club d'Italia è competente a giudicare in primo grado su infrazioni meramente tecniche previste dal Codice Sportivo della FAI e dal Regolamento Sportivo Nazionale rilevate durante lo svolgimento di manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali che si svolgono sia in Italia che all'estero.

La CCSA dispone l'applicazione di penalità e sanzioni disciplinari, previste dal codice e dal regolamento di cui al comma precedente, quali:

- a) provvedimenti di sospensione a carico di atleti con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI per il periodo stabilito;
- b) provvedimenti di sospensione a carico di commissari sportivi o altri ufficiali con conseguente ritiro della relativa tessera per il periodo stabilito;
- c) provvedimenti a carico di enti organizzatori di eventi sportivi per inosservanza delle norme del Codice Sportivo FAI e del Regolamento Sportivo Nazionale o di altre norme diramate ufficialmente dall'AeCI;
- d) provvedimenti di esclusione a carico di enti organizzatori di eventi sportivi per infrazioni di cui al precedente punto c) che rivestano particolare gravità, nonché ogni altro provvedimento che sia conforme al codice Sportivo FAI ed al Regolamento Sportivo Nazionale.

Avverso le decisioni della CCSA è ammesso ricorso alla Commissione di disciplina d'Appello.

#### Art. 5

#### L'organizzazione della Giustizia Federale

La giurisdizione federale è esercitata dagli Organi di Giustizia Federale secondo le norme del presente codice.

L'Aero Club d'Italia garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Federale assicurandole i mezzi ed il personale necessario, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della Giustizia Federale.

Sono Organi della Giustizia Federale:

- a) il Procuratore federale;
- b) la Commissione Disciplinare;
- c) la Commissione di disciplina d'Appello.

Il Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare e la Commissione di disciplina d'Appello hanno sede in Roma presso l' AeCI.

Gli Organi della Giustizia Federale vengono nominati dal Consiglio Federale per la durata di un quadriennio rinnovabile, ad eccezione dei membri della Commissione di disciplina d'Appello i quali possono essere nominati consecutivamente per non più di due mandati.

Essi intervengono in base al presente Codice di Giustizia Federale.

Il Codice di Giustizia prevede le fattispecie di illecito e frode sportiva e le corrispondenti sanzioni, nonché il diritto alla difesa.

Agli Organi di Giustizia Federale, per quanto di competenza, è ammesso ricorso avverso i provvedimenti disciplinari inflitti ai soci degli Aero Club Federati ai sensi delle norme previste dallo Statuto tipo degli Aero Club Federati. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

L'Aero Club d'Italia è tenuto ad effettuare l'inserimento del provvedimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo istituito presso il CONI, entro 5 giorni dalla data in

cui lo stesso è passato in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare, ed entro cinque giorni dalla sua emissione in caso di decisione in materia di doping.

I Giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza degli organi che li hanno designati.

I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla loro giurisdizione.

Gli organi di Giustizia Federale restano in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Gli Organi di Giustizia Federale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza di tutti i componenti. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti degli Organi della Giustizia Federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate.

Nei procedimenti che si svolgono dinnanzi agli Organi di Giustizia Federale i collegi giudicanti possono essere integrati da uno o più componenti aggiunti, con competenze specifiche nella materia trattata, nominati dal Presidente dell'AeCI.

Attesa la priorità della lotta al doping, per i procedimenti in materia di doping si fa rinvio alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., in attuazione del codice della World Anti-doping Agency – W.A.D.A.

Gli Organi della Giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'art. 116 del Codice di Procedura Penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 dello stesso Codice.

Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.

#### Art. 6

#### Illecito Sportivo

Rispondono di illecito sportivo gli affiliati ed i tesserati che compiano o consentano o non impediscano che altri pongano in essere, in qualsiasi modo e forma, atti o comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio in classifica.

L'illecito sportivo è punito con provvedimenti di sospensione a carico di atleti con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI per il periodo stabilito da un minimo di 3 mesi a un massimo di 5 anni.

#### Art. 7

#### Frode Sportiva

La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.

Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex Legge 401/89.

La frode sportiva è punita con provvedimenti di sospensione a carico di atleti con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI per il periodo stabilito da un minimo di 3 mesi a un massimo di 5 anni.

#### Art. 8

##### Divieto di scommesse

E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito dell'Aero Club d'Italia.

Chiunque viola tale divieto è punito con provvedimenti di sospensione a carico di atleti con conseguente ritiro della licenza sportiva FAI per il periodo stabilito da un minimo di 3 mesi a un massimo di 3 anni.

#### Art. 9

##### Tentativo d'infrazione

L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere l'infrazione, o che ne è comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

#### Art. 10

##### Recidiva

Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà:

- 1) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- 2) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del Giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

## Art. 11

### Circostanze aggravanti attenuanti e loro concorso

Circostanze attenuanti:

- a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Circostanze aggravanti:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone o cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi abietti o futili;
- e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sè o ad altri un vantaggio.

Concorso di più circostanze aggravanti:

se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Concorso di più circostanze attenuanti:

se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Concorso di più circostanze aggravanti ed attenuanti:

l'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Valutazione delle circostanze:

le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

## Art. 12

### Prescrizione

Le infrazioni si prescrivono in due anni.

Le infrazioni per illecito sportivo o frode sportiva, ivi comprese le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, si prescrivono dopo 8 anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente Regolamento.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione ed il nuovo termine si somma a quello trascorso prima del verificarsi di tale causa.

Sono cause interruttive:

- l'interrogatorio davanti al Procuratore federale;
- l'invito a presentarsi davanti al Procuratore federale per rendere l'interrogatorio;
- la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare;
- la decisione di condanna;
- la decisione che applica la misura cautelare della sospensione.

Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

## Art. 13

### Procuratore federale

Il Procuratore federale, insieme al suo sostituto, è nominato dal Consiglio Federale. Dura in carica quattro anni e può essere nominato consecutivamente.

Può essere nominato Procuratore Federale colui che, in possesso di specifica competenza ed esperienza, sia:

- a) avvocato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;

- b) dipendente delle Forze armate e dell'Ordine con almeno dieci anni di anzianità come ufficiale superiore o come funzionario, equiparato anche a riposo;
- d) laureato in materie giuridiche o, comunque, munito di adeguata professionalità.

Al Procuratore federale sono attribuite le funzioni inquirenti e requirenti davanti agli Organi di Giustizia Federale e, di norma, le funzioni di indagine, tranne quelle attribuite all'Ufficio di Procura Antidoping per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping.

Le attività di indagine della Procura Federale devono concludersi con la richiesta di avvio del procedimento disciplinare o l'archiviazione, entro novanta giorni dalla ricezione, della notizia criminis e comunque non oltre un anno dall'evento, salvi i casi che costituiscano oggetto o emergano a seguito di procedimento penale.

E' ammessa la possibilità di impugnare il provvedimento di archiviazione da parte dei soggetti interessati.

Il Procuratore Federale, su denuncia degli interessati tramite la Direzione Generale dell'Aero Club d'Italia, o d'ufficio qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie, insieme a uno o più collaboratori, indagini preliminari e, in base alle loro conclusioni, formula il capo d'imputazione con conseguente esercizio dell'azione disciplinare, oppure provvede all'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostegno dell'accusa in giudizio.

#### Art. 14

#### Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare è nominata dal Consiglio Federale. Dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere nominati consecutivamente.

La Commissione Disciplinare è composta da un Presidente e da due componenti.

Possono essere nominati componenti della Commissione Disciplinare coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza, siano:

- a) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
- b) avvocati o notai con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo;
- c) laureato in materie giuridiche o, comunque, munito di adeguata professionalità.

Vengono nominati due membri supplenti.

In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano di età.

La Commissione Disciplinare giudica in primo grado sulle infrazioni di natura disciplinare commesse dai soggetti di cui all'art. 2 del presente codice.

La Commissione disciplinare è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale.

Alle decisioni della commissione disciplinare da' esecuzione il Procuratore Federale; avverso di esse è ammesso ricorso alla Commissione di disciplina d'Appello.

Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive. Il Giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto od in parte per gravissimi motivi.

#### Art. 15

#### Commissione di disciplina d'Appello



La Commissione di disciplina d'Appello è nominata dal Consiglio Federale. Dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere nominati consecutivamente per non più di due mandati.

La Commissione di disciplina d'Appello è composta da un Presidente e due componenti.

Possono essere nominati componenti della Commissione di disciplina d'Appello coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
- c) avvocati o notai con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

Vengono nominati due membri supplenti.

In caso di impedimento del Presidente assume la presidenza il componente più anziano di età.

La Commissione di disciplina d'Appello giudica in seconda e definitiva istanza sui ricorsi presentati avverso le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare ed è competente a concedere la riabilitazione e revisione.

Alle decisioni della Commissione di disciplina d'Appello da' esecuzione il Procuratore Federale.

La Commissione di disciplina d'Appello:

- a) se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze dei procedimenti di prima istanza riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dell'appellante, ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore federale;
- b) se rileva motivi di nullità nella decisione di primo grado, rinvia gli atti al giudice;
- c) se rileva motivi di inammissibilità od improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- d) se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di primo grado, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa, per un nuovo esame del merito;
- e) se rileva che l'organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualche modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo di primo grado per un nuovo esame del merito;
- f) se rileva che l'appellante è stato contumace in primo grado per causa a lui non imputabile dispone, su richiesta dello stesso appellante, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
- g) se lo ritiene assolutamente necessario dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

Nel procedimento d'appello:

- non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
- l'appellante non può dedurre nuove prove salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o l'organo d'appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.

Con l'appello non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.

Art. 16

Ricusazione ed astensione di un componente di Organo di giustizia

Ciascun componente degli organi di giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.

Ciascun componente degli organi di giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato o il Procuratore viene a conoscenza dell'organo giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal Giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato dal Consiglio Federale.

Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi quando esistano gravi ragioni di convenienza.

## Art. 17

### Principi del processo

Gli Organi della Giustizia Federale agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza.

## Art 18

### Sanzioni

Le violazioni, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del presente codice, dei doveri disciplinati dal presente codice danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare:

- a. avvertimento-diffida;
- b. sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino ad un mese;

- c. sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a due anni;
- d. sospensione da ogni attività sportiva e sociale fino a cinque anni;
- e. radiazione.

L'avvertimento - diffida viene inflitto per trasgressioni o atti di indisciplina lievi. La sospensione da ogni attività federale, sportiva e sociale fino ad un mese è inflitta per trasgressioni alle norme dello Statuto dell'AeCI, di ogni regolamento federale e sportivo, per il Codice di comportamento del CONI, per atti di indisciplina e per le infrazioni disciplinari di cui all'art. 3 del presente codice.

Essa comporta, per la sua durata, l'esclusione da ogni attività sportiva e sociale.

La sospensione da ogni attività federale, sportiva e sociale fino a due anni viene inflitta per gravi trasgressioni alle norme dello Statuto dell'AeCI, di ogni regolamento federale e sportivo, per il Codice di comportamento del CONI, per atti di indisciplina e per le infrazioni disciplinari di cui all'art. 3 del presente codice.

Essa comporta per la sua durata l'esclusione da ogni attività federale, sportiva e sociale, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali.

La radiazione viene inflitta per ripetute gravi trasgressioni alle norme dello Statuto dell'AeCI, di ogni regolamento federale e sportivo, dal Codice di comportamento del CONI, per atti di indisciplina, per le infrazioni disciplinari di cui all'art. 3 del presente codice, per ripetuti gravi abusi o atti di insubordinazione nell'assolvimento di incarichi, per condanne penali o fatti anche estranei all'attività dell'AeCI che compromettano gravemente la figura morale dell'iscritto.

Essa comporta la cessazione immediata dall'appartenenza agli Enti Federati ed Aggregati ed il ritiro della tessera FAI.

Le sanzioni sono inflitte dalla Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare, qualora dall'esame dei fatti non ritenga di deliberare la radiazione definitiva, può disporre la sospensione fino a cinque anni.

## Art 19

### Svolgimento del procedimento

L'organo di giustizia non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del soggetto, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi non oltre trenta giorni da quando lo stesso organo di giustizia è venuto a conoscenza del fatto.

La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla convocazione per la difesa del soggetto, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.

Al soggetto o, su sua espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

La durata del processo sportivo, di qualsiasi tipo e grado, non può essere superiore a trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto introduttivo o del ricorso.

Nei casi di particolare complessità o per specifiche ragioni di difesa, il Presidente dell'organo giudicante può fissare una proroga motivata.

L'organo di giustizia competente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni adottate dal soggetto, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nell'art. 18.

Quando il medesimo organo ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

I provvedimenti disciplinari non sollevano il soggetto dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.

#### Art. 20

##### Giudizio

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, l'entità di ciascuna delle sanzioni è determinata in relazione ai seguenti criteri generali:

- a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. responsabilità connesse alla posizione federale occupata dal soggetto;
- d. rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'AeCI;
- e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del soggetto nei confronti dell'AeCI;

#### Art. 21

##### Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante su richiesta del Procuratore Federale.

La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che devono essere: la gravità dell'infrazione, i gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione non può essere superiore a sessanta giorni e non è rinnovabile.

La sospensione può essere revocata o modificata dal giudice prima della conclusione del dibattimento.

I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento della sospensione è appellabile.

Il provvedimento di sospensione cautelare deve essere compiutamente motivato. Qualora il giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, il provvedimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- indicazione delle generalità dell'imputato e degli elementi che servono ad identificarlo;
- descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
- esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
- la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- la data e la sottoscrizione del Giudice.

#### Art. 22

##### Ricorsi

I termini per il ricorso contro i provvedimenti federali decorrono dalla pubblicazione sul sito web federale, che equivale a piena conoscenza legale degli stessi a tutti gli effetti. In mancanza, i termini decorrono dalla notifica del provvedimento nei confronti del soggetto interessato.

I provvedimenti che incidono direttamente o indirettamente sullo svolgimento dei Campionati o di altre competizioni ufficiali devono essere impugnati innanzi agli Organi di giustizia federali, a pena di decadenza, al massimo entro dieci giorni.

I provvedimenti che incidono esclusivamente sullo status o sui diritti del singolo tesserato o ente affiliato devono essere impugnati innanzi agli organi di giustizia sportiva federale, a pena di decadenza, al massimo entro trenta giorni.

Non è annullabile il provvedimento federale adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

L'appello nei confronti della decisione dell'Organo di giustizia di primo grado deve essere presentato al massimo entro sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa e della relativa motivazione.

L'impugnazione può essere presentata alternativamente di fronte all'Organo di appello federale di secondo grado oppure di fronte agli Organi del sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport istituiti presso il CONI.

In ogni caso, i gradi della giustizia sportiva complessivamente intesa non possono essere superiori a due.

Qualora l'Alta Corte di Giustizia Sportiva o il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport declini la sua giurisdizione, il ricorrente ha diritto di ripresentare l'impugnazione all'Organo di appello federale di secondo grado o ad uno dei due predetti Organi di giustizia sportiva e di arbitrato eventualmente competente, nel rispetto del termine di cui al 1° comma decorrente dalla pubblicazione della decisione.

Qualsiasi decisione dell'Organo di Giustizia che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di un Ente Federato in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dell'Organo di giustizia.

## Art. 23

### Riabilitazione

La riabilitazione, che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, può essere concessa, a domanda del sanzionato, quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata scontata o si è estinta in altro modo e purchè il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

La riabilitazione è un provvedimento emesso dalla Commissione di Disciplina d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle condizioni di cui al 1° comma.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Commissione di Disciplina d'Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.

La stessa Commissione si pronuncia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 giorni dalla pronuncia presso la Direzione Generale che provvede alla trascrizione nel casellario federale. Provvede inoltre, nel termine di 7 giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R..

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro sette anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la Commissione di Disciplina d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che commina la nuova condanna.

#### Art 24

#### Revisione

Le decisioni degli Organi di Giustizia federali divenute definitive possono essere soggette a processo di revisione.

La revisione del giudicato sportivo può essere chiesta soltanto laddove emergano fatti nuovi decisivi o questi siano accertati da una sentenza emessa da un Giudice dell'ordinamento statale.

Si può proporre la revisione:

- a) entro trenta giorni dalla scoperta di fatti nuovi o decisivi e, comunque, non oltre un anno dalla formazione del giudicato sportivo;
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza emessa da un Giudice dell'ordinamento statale a seguito dell'accertamento di fatti nuovi o decisivi accertati dalla medesima sentenza.

Il processo di revisione può avere ad oggetto unicamente la qualificazione giuridica del comportamento di tesserati e affiliati e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Non può essere soggetto a processo di revisione ogni provvedimento eventualmente adottato dal Consiglio federale per ragioni di merito sportivo in esito all'irrogazione di una sanzione annullata in sede di revisione. Tale provvedimento, ove risulti illegittimo, può essere annullato d'ufficio dal Consiglio federale, entro un termine ragionevole, sussistendone le ragioni di interesse federale e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

L'emersione di fatti nuovi decisivi accertati da una sentenza emessa da un Giudice dell'ordinamento statale può giustificare, entro i termini previsti al 3° comma, la riapertura del procedimento disciplinare. In questo caso, il termine finale fissato per la conclusione dell'attività di indagine della Procura federale è raddoppiato.

La richiesta di revisione è proposta personalmente dal condannato o a mezzo di procuratore speciale, o dal Procuratore Federale.

La domanda di revisione deve essere presentata presso il supremo Organo di Appello Federale di secondo grado, il quale, in caso di accoglimento della richiesta o nell'ipotesi di rigetto della stessa, si pronuncia con provvedimento non impugnabile.

#### Art. 25

#### Provvedimento di clemenza

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia, anche su proposta del Consiglio Federale, può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena. Nei casi di radiazione il provvedimento di

grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato, inviata per raccomandata A.R., ed indirizzata al Presidente.

#### Art 26 Amnistia

Competente alla concessione è il Consiglio Federale.

L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione e se vi è stata condanna, ne fa cessare l'esecuzione. Fa cessare anche le sanzioni accessorie.

Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

#### Art. 27 Indulto

Competente alla concessione è il Consiglio Federale.

L'indulto è un provvedimento generale.

Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi.

Non si applica ai recidivi salvo che il provvedimento disponga diversamente.

Considerato che lo Statuto CONI prevede un nuovo sistema di giustizia sportiva ed arbitrato con i nuovi Organi quali il Tribunale Nazionale e l'Alta Corte di Giustizia, va introdotto il seguente articolo:

#### Art 28 Sistema di Giustizia Sportiva ed Arbitrato per lo Sport

I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che contrappongono l'Aero Club d'Italia a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping, qualora non sia stato proposto ricorso in appello innanzi all'Organo di giustizia federale.

Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.

Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI.

Per le controversie per le quali non è possibile l'Arbitrato è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### ArT. 29 Arbitrato federale

Gli affiliati e i tesserati dell'Aero Club d'Italia possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui all'art. 28.

Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo Organo di giustizia federale.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purchè si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso il Direttore Generale, quest'ultimo ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

I componenti degli Organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito dell'Aero Club d'Italia.

L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

#### Art. 30 Pubblicità

Al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'AeCI.

Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre. Il codice deve essere pubblicato tassativamente entro cinque giorni dalla data della delibera di adozione. Il medesimo Codice entra in vigore dopo l'approvazione del CONI.